



2016/2080(INI)

28.9.2016

PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione giuridica

sulle dichiarazioni di interessi dei Commissari - Linee guida
(2016/2080(INI))

Relatore per parere: Ingeborg Gräßle

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 245,
- A. considerando che nel complesso le attuali dichiarazioni di interessi finanziari dei membri della Commissione possono essere considerate un miglioramento rispetto al trattamento delle dichiarazioni nel 2008-2009, ma che non sono mancati episodi che hanno reso necessario un chiarimento ulteriore rispetto ad alcune dichiarazioni di interessi;
- B. considerando deplorabile che il codice di condotta dei commissari adottato nel 2011 ometta di affrontare adeguatamente varie raccomandazioni del Parlamento per quanto concerne i miglioramenti, con particolare riguardo alle dichiarazioni di interessi finanziari dei membri della Commissione, alle restrizioni all'impiego post-mandato e al consolidamento del comitato etico ad hoc incaricato di valutare i conflitti d'interessi; che, a questo proposito, occorre tenere conto anche delle posizioni espresse dal Parlamento in merito alle modifiche e ai miglioramenti al processo di audizione dei commissari designati;
- C. considerando che uno dei pilastri della governance europea è il miglioramento dell'etica e della trasparenza all'interno delle istituzioni dell'UE al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nell'UE, soprattutto in considerazione dell'ampliamento del mandato politico della Commissione a seguito del trattato di Lisbona;

Miglioramenti nel quadro del codice di condotta del 2011

1. rileva che il codice di condotta dei commissari riguardante l'imparzialità, l'integrità, la trasparenza, la diligenza, l'onestà, la responsabilità e la discrezione, adottato il 20 aprile 2011 (C(2011)2904) presenta miglioramenti rispetto al precedente codice adottato nel 2004 per quanto attiene alla dichiarazione di interessi finanziari, dal momento che gli obblighi di comunicazione sono stati estesi ai partner dei commissari e in quanto la dichiarazione di interessi necessita di essere rivista ogni volta che cambiano le informazioni, e comunque almeno una volta l'anno;

Follow-up alle raccomandazioni della commissione CONT

2. denuncia il fatto che il codice di condotta del 2011 non sia riuscito a soddisfare tutte le raccomandazioni emesse dalla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento il 2 marzo 2011¹ e sottolinea, in particolare, che ai commissari dovrebbe essere richiesto di dichiarare tutti i loro interessi finanziari o beni patrimoniali e non soltanto gli interessi o beni "che potrebbero generare un conflitto d'interessi nell'esercizio delle loro funzioni", che non sussiste obbligo di dichiarare debiti e passività e che per i minori a carico non sono richieste le stesse informazioni che per il coniuge;

¹ Lettera dell'on. De Magistris, presidente della commissione per il controllo dei bilanci, all'on. Lehne, presidente della Conferenza dei presidenti di Commissione.

3. sottolinea, in particolare, che ci si aspetta che i commissari valutino essi stessi cosa possa creare un conflitto d'interessi, in mancanza di una chiara definizione o di un quadro normativo che li guidi, in particolare alla luce del ruolo della Commissione di guardiana dei trattati;

Attuazione da parte della Commissione

4. esprime preoccupazione riguardo allo studio aggiornato intitolato "Codice di condotta dei commissari – Migliorare l'efficacia e l'efficienza" (IP/D/CONT/IC/2014-053), che ha individuato una serie di carenze nelle dichiarazioni di interessi degli attuali membri della Commissione, e in particolare:
 - (a) con riferimento agli incarichi svolti negli ultimi dieci anni in fondazioni od organismi analoghi, nella misura in cui lo scopo dell'organizzazione non sia sufficientemente chiaro da formulare una valutazione circa l'esistenza di un possibile conflitto d'interessi;
 - (b) con riferimento alla descrizione della natura delle "altre attività professionali";
 - (c) con riferimento alla dichiarazione di possesso di azioni, titoli e altre proprietà dell'azienda oppure diritti corrispondenti a beni e altre attività immateriali;
 - (d) con riferimento agli immobili, dal momento che i commissari dichiarano immobili che costituiscono abitazioni ad uso esclusivo del proprietario, nonostante questo tipo di immobile sia esentato dall'obbligo di dichiarazione;

sottolinea che non si dovrebbe trarre alcuna conclusione affrettata, ovvero non sostenuta da fatti emersi da un'analisi approfondita dei dati finora raccolti;

5. si rammarica del fatto che il codice di condotta ometta di regolamentare adeguatamente il requisito previsto dall'articolo 245 TFUE secondo cui i membri della Commissione "assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi [...] ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi";
6. deplora il fatto che il codice di condotta non delinei un qualsiasi requisito di cessione, nonostante il fatto che tali requisiti debbano costituire uno standard in qualsiasi regime deontologico; ritiene prioritario che tale aspetto sia regolato quanto prima;
7. rileva che il codice di condotta non stabilisce alcun concreto lasso di tempo per sottoporre la dichiarazione anteriormente all'audizione, da parte del Parlamento, dei commissari designati; considera tale requisito come un aspetto fondamentale nella revisione del processo di audizione dei commissari designati;
8. si rammarica del fatto che la dichiarazione sia pubblicata soltanto in formato PDF, difficile da inserire in una banca dati digitale;
9. si rammarica che la Commissione non riferisca regolarmente sull'attuazione del codice di condotta dei commissari, in particolare per quanto concerne le loro dichiarazioni di interessi; ritiene che il codice di condotta debba essere modificando introducendovi

reclami o sanzioni nei casi di violazioni, con l'eccezione dei casi di colpa grave come indicato agli articoli 245 e 247 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

10. si rammarica, in particolare, della risposta negativa del Presidente della Commissione alla richiesta del Mediatore europeo di pubblicare, in maniera proattiva, le decisioni adottate in merito alle autorizzazioni delle attività post-mandato degli ex commissari, nonché i pareri del comitato etico ad hoc; sottolinea che la mera pubblicazione dei verbali delle riunioni della Commissione non è sufficiente per fornire al Parlamento e alla società civile un'idea approfondita dell'interpretazione nella pratica dei "potenziali conflitti d'interessi" e delle politiche in materia di integrità elaborate in proposito dal comitato etico ad hoc;
11. sottolinea che a tutti gli ex commissari è fatto divieto, per diciotto mesi, di fare pressione e "difendere la causa della loro impresa, del loro cliente o del loro datore di lavoro presso gli altri Commissari o il loro personale su questioni appartenenti al loro portafoglio", ma che essi hanno diritto a percepire per tre anni una generosa indennità transitoria di fine mandato il cui importo si situa tra il 40% e il 65% dell'ultimo stipendio base;
12. accoglie con favore il fatto che il codice di condotta abbia introdotto una disposizione in merito alla riassegnazione di fascicoli fra membri della Commissione in caso di rischio di conflitto d'interessi, ma si rammarica che:
 - (a) non vi sia una definizione dettagliata di cosa costituisca un conflitto d'interessi;
 - (b) la disposizione si limiti a questioni inerenti al portafoglio del commissario interessato, e trascuri quindi i doveri del commissario in quanto membro di un collegio;
 - (c) non vi siano criteri per il Presidente per decidere sulla riassegnazione, né alcun quadro vincolante per informare il Parlamento o una procedura da porre in essere qualora un commissario ometta di notificare un conflitto di interessi oppure ingaggi un'attività incompatibile con la natura delle sue funzioni;

Raccomandazioni

13. raccomanda che l'inesistenza di conflitti d'interessi costituisca un requisito preliminare per lo svolgimento delle audizioni dei commissari e che, pertanto, i formulari per la dichiarazione degli interessi finanziari siano compilati e resi accessibili prima dell'audizione del commissario da parte della commissione competente del Parlamento europeo e siano sottoposti a revisione almeno una volta l'anno e ogni qualvolta intervenga una modifica dei dati;
14. chiede alla Commissione, in quanto garante ultima del livello di trasparenza necessario per il corretto svolgimento della procedura di nomina dei commissari europei, di migliorare in modo sostanziale i formulari per la dichiarazione degli interessi finanziari da parte dei commissari, in modo che il Parlamento possa valutare correttamente sia l'esistenza o meno di conflitti d'interessi, reali o potenziali, dei commissari, che la capacità degli stessi di esercitare il mandato;

15. invita la Commissione a rivedere urgentemente il codice di condotta dei commissari del 2011 al fine di prendere in considerazione sia le raccomandazioni del Parlamento nelle sue ultime risoluzioni che l'evoluzione degli standard generali di eticità e trasparenza esigibili da tutte le istituzioni dell'UE; raccomanda che la Commissione modifichi il suo codice di condotta dei commissari nell'ottica di garantire che:
- (a) i commissari dichiarino tutti gli interessi finanziari, compresi i beni patrimoniali e le passività al di sopra di 10 000 EUR;
 - (b) i commissari dichiarino tutti i propri interessi (partecipazioni azionarie, appartenenza a consigli di amministrazione, incarichi di consulenza e consiglio, appartenenza a fondazioni vicine, ecc.) nell'ambito di tutte le imprese di cui hanno fatto parte, compresi gli interessi familiari prossimi, nonché i cambiamenti verificatisi a seguito della presentazione della loro candidatura;
 - (c) i familiari a carico dei commissari e/o diretti rendano note le stesse informazioni come i coniugi e partner;
 - (d) i commissari chiariscano completamente gli obiettivi delle organizzazioni con le quali essi e/o il rispettivo coniuge e/o figli a carico sono coinvolti, allo scopo di stabilire se esista un qualsiasi conflitto d'interessi;
 - (e) i commissari dichiarino la loro eventuale affiliazione a organizzazioni non governative, associazioni segrete, o associazioni che occultano la loro esistenza svolgendo attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi pubblici, e ogni donazione a ONG superiore a 500 EUR;
 - (f) i commissari e i familiari a loro carico dichiarino la loro eventuale affiliazione a organizzazioni non governative, e ogni donazione a ONG superiore a 500 EUR;
 - (g) il codice di condotta venga modificato conformemente alle disposizioni dell'articolo 245 TFUE allo scopo di prorogare di tre anni le restrizioni all'impiego post-mandato dei commissari;
 - (h) il codice di condotta comprenda requisiti di cessione specifici;
 - (i) i commissari designati presentino le loro dichiarazioni entro un termine stabilito e con sufficiente anticipo, in modo da consentire al comitato etico ad hoc di presentare al Parlamento i propri pareri sui potenziali conflitti d'interessi in tempo utile per le audizioni in Parlamento;
 - (j) i commissari incontrino esclusivamente i rappresentanti dei gruppi d'interesse iscritti nel registro per la trasparenza, che contiene informazioni sui soggetti che cercano di influenzare l'elaborazione delle politiche in seno alle istituzioni dell'UE;
 - (k) i commissari debbano presentare, al momento della loro nomina, una dichiarazione firmata mediante la quale accettano di comparire dinanzi a qualsiasi commissione del Parlamento europeo in riferimento alle attività del loro mandato;
 - (l) la dichiarazione sia pubblicata in un formato compatibile con piattaforme "open

data", in modo da poter essere facilmente trattata all'interno di banche dati;

- (m) sia rivista la sezione 1.3 del codice di condotta, nella quale si stabilisce che i commissari devono dichiarare tutti gli interessi finanziari o beni patrimoniali che potrebbero generare un conflitto di interessi nell'esercizio delle loro funzioni, e in particolare la definizione di conflitti di interessi, al fine di assicurare che tutti gli interessi finanziari e le regole pertinenti siano definiti chiaramente e che siano forniti ai commissari, sia designati che in carica, orientamenti esaurienti sulle modalità di applicazione della sezione 1.3 del codice di condotta;
- (n) la procedura per la riassegnazione di fascicoli in caso di conflitto di interesse sia migliorata, tenendo conto delle funzioni del commissario in quanto membro del collegio, introducendo criteri in materia di onestà e discrezionalità per la decisione del Presidente di riassegnare i fascicoli, applicando una procedura vincolante per casi in cui il commissario ometta di fornire informazioni circa un possibile conflitto d'interessi e introducendo una procedura vincolante per informare il Parlamento in merito ai succitati casi;
- (o) la Commissione debba riferire su base annuale in ordine all'attuazione del codice di condotta dei commissari e garantisca procedure di reclamo e di sanzione non solo in casi di infrazioni gravi, ma anche nel caso di violazione dei requisiti, per quanto concerne in particolare la dichiarazione di interessi finanziari;
- (p) siano definiti i criteri per il rispetto dell'articolo 245 del TFUE, che impone ai Commissari "doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo la cessazione (del mandato), determinate funzioni o vantaggi";
- (q) le decisioni relative alle autorizzazioni delle attività post-mandato degli ex commissari e i pareri del comitato etico ad hoc siano pubblicate in maniera proattiva;
- (r) il comitato etico ad hoc sia composto da esperti indipendenti che non abbiano precedentemente ricoperto la carica di commissario;
- (s) il comitato etico ad hoc elabori e pubblichi una relazione annuale sulle proprie attività includendo, qualora lo ritenga opportuno, raccomandazioni sul miglioramento del codice di condotta o sulla sua applicazione.

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	26.9.2016
Esito della votazione finale	+: 23 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräble, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Edouard Ferrand